




**REGIONE PUGLIA**  
AREA POLITICHE PER LA PROMOZIONE DELLA  
SALUTE, DELLE PERSONE E DELLE PARI OPPORTUNITÀ



**PUGLIA  
SOCIALE**  
Assessorato alla Solidarietà  
della Regione Puglia

www.regione.puglia.it  
servizisociali@regione.puglia.it  
p.cimmino@regione.puglia.it

SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO SERVIZI SOCIALI  
*UFFICIO TERZO SETTORE*

**Regione Puglia**

**AOO\_082**

**13/05/2009 - 0001185**

**Protocollo: Uscita**

Al sig. Sindaco  
del Comune di  
Cassano delle Murge

e,p.c. Al Presidente dell'Associazione  
Nova Vita - Associazione per la  
vita di postcomatosi e gravi  
celebrolesi  
Via Fratelli Esposito n. 15  
Cassano delle Murge

“ “ Al Responsabile dell'Unità  
Operativa Regionale Servizi Sociali

**RACCOMANDATA**

Oggetto: Legge regionale 16 marzo 1994, n. 11 - art. 2 - Iscrizione nel Registro generale dell'Associazione “Nova Vita - Associazione per la vita di postcomatosi e gravi cerebrolesi”.

In allegato si trasmette copia dell'atto dirigenziale n. 257 del 16/04/09, esecutivo, con il quale l'Associazione “Nova Vita - Associazione per la vita di postcomatosi e gravi cerebrolesi”, con sede in Via Fratelli Esposito n. 15 – Cassano delle Murge è stata iscritta al n. 1033 del Registro generale delle organizzazioni di volontariato.

L'associazione è tenuta a comunicare al Comune di Cassano delle Murge ogni variazione che dovesse intervenire in merito allo statuto associativo ed all'indirizzo della sede, nonché sulla sussistenza dei requisiti e delle condizioni occorsi per l'iscrizione.

Il venir meno dei requisiti di legge richiesti per l'iscrizione o il mancato svolgimento delle attività di volontariato, prestate esclusivamente per fini di solidarietà, comporteranno la cancellazione dal Registro.

Si precisa che l'iscrizione al Registro generale non costituisce autorizzazione o abilitazione allo svolgimento delle attività e, pertanto, codesta Associazione dovrà comunque attenersi alle specifiche norme vigenti in materia e, ove occorra, munirsi delle prescritte autorizzazioni.

Si rammenta che l'iscrizione comporta per le organizzazioni di volontariato l'obbligo di assicurare i propri aderenti che prestano attività di volontariato (art. 4 legge 266/1991).

A tal proposito, ai sensi dell'art. 4 del Decreto 14 febbraio 1992 del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, entro trenta giorni dall'avvenuta stipulazione della polizza, bisogna darne comunicazione a questo Assessorato, nonché all'Osservatorio Nazionale per il Volontariato (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per il Volontariato, l'Associazionismo e le Formazioni Sociali – Divisione III Volontariato – Via Fornovo n. 8 – 00192 - ROMA).

Si precisa infine che l'iscrizione nel Registro non esime gli enti che dovessero stabilire rapporti di convenzione o altri tipi di collaborazione con codesta Associazione, dall'effettuare gli accertamenti ritenuti necessari.

LA RESPONSABILE DELLA P.O.

(Rapporti e Coordinamento con il Terzo Settore)

Dr.ssa Patrizia CIMMINO

